

TRIBUNALE DI CAGLIARI

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

ASTE GIUDIZIARIE®
DECRETO



Il G.E.,

letto l'art. 585 ult. co. c.p.c. secondo cui *“nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”*;

rilevato che detta norma si applica alle sole procedure c.d. Cartabia, cioè a quelle in cui l'atto di pignoramento sia stato notificato dopo il 28.2.2023;

letto l'art. 587 c.p.c., ai sensi del quale *“se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario (1) (2), pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176]”*;

dato atto che la presente procedura è disciplinata dalle predette disposizioni;

DISPONE

che il professionista delegato inserisca nell'avviso di vendita l'avvertimento che la dichiarazione di cui all'art. 585 co. 4 c.p.c. deve essere presentata nel termine previsto per il versamento del saldo prezzo a pena di decadenza con conseguente perdita della cauzione versata.

Si comunichi.

Cagliari, 29/01/2025



Il G.E.
Silvia Cocco

